Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 21 novembre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1968, n. **1161**.
Istituzione di un posto di assistente di ruolo da assegnare alla cattedra di « anatomia chirurgica e corso di operazioni » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 e successive modifiche;

Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, numero 465;

Veduta la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata a Cagliari il 24 luglio 1968, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di « anatomia chirurgica e corso di operazioni » della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13 *bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli già assegnati alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 3.

I contributi annui a carico della Regione autonoma della Sardegna, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 4.

L'Università di Cagliari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.

Art. 5.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sarà senz'altro soppresso ed il titolare cesserà immediatamente dal servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 127. — GRECO

Rep. 147/342

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente ordinario alla cattedra di « anatomia chirurgica e corso di operazioni » presso la facoltà di medicina e chirurgia.

L'anno millenovecentosessantotto, addì ventiquattro del mese di luglio a Cagliari, in una sala del palazzo della Università degli studi di Cagliari e precisamente nell'ufficio del rettore; innanzi a me dott. Gesuino Piga, funzionario amministrativo dell'Università degli studi di Cagliari, delegato con decreto rettorale in data 1° luglio 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'università medesima senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti infrannominate, che ne hanno i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso espressamente rinunciato, sono personalmente comparsi i signori:

prof. Giuseppe Peretti, nato a Cagliari il 5 dicembre 1904, domiciliato per la carica presso il rettorato dell'Università degli studi di Cagliari, nella sua esclusiva qualità di rettore e legale rappresentante della medesima, autorizzato alla stipulazione del presente atto come da deliberazione del consiglio di amministrazione dell'università stessa in data 1° luglio 1968 (allegato *A*);

on.le Antonio Giagu De Martini, nato a Thiesi (Sassari) il 17 marzo 1925, domiciliato per la carica presso la Regione autonoma della Sardegna, nella sua esclusiva qualità di assessore al lavoro e pubblica istruzione e legale rappresentante della Regione autonoma della Sardegna, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione in forza della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II) in data 30 dicembre 1964, n. 62 (allegato B) e in forza del mandato ricevuto dalla giunta regionale della Sardegna, conferitogli nell'adunanza del 4 giugno 1968 (allegato C).

Premesso

a) che con legge regionale 25 novembre 1964, n. 18 e relativo regolamento di attuazione, pubblicati rispettivamente nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna (parte I e II), in data 30 dicembre 1964, n. 62 e in data 24 giugno 1965, n. 30, l'amministrazione regionale è, tra l'altro, autorizzata a stipulare con le amministrazioni delle Università di Cagliari e di Sassari apposita convenzione per il finanziamento di posti di ruolo di assistenti alle cattedre che rivestono particolare interesse per la Sardegna e per le quali la stessa amministrazione regionale è autorizzata con legge regionale a finanziare l'istituzione di posti di professore di ruolo;

b) che la Regione autonoma della Sardegna, con legge regionale 17 agosto 1967, n. 13, è stata autorizzata a stipulare apposita convenzione con l'amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di « anatomia chirurgica e corso di operazioni » presso la facoltà di medicina e chirurgia;

c) che tra gli insegnamenti di particolare interesse regionale può comprendersi quello di « anatomia chirurgica e corso di operazioni;

d) che il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia (allegato *D*), il senato accademico (allegato *E*) ed il consiglio di amministrazione (allegato *F*) dell'Università degli studi di Cagliari hanno deliberato, ciascuno per quanto di propria competenza, di approvare l'istituzione del nuovo posto di assitente ordinario alla cattedra di « anatomia chirurgica e corso di operazioni »;

e) che la giunta regionale, con deliberazione in data 4 giugno 1968 ha approvato lo schema della presente convenzione, disponendo in pari tempo la stipulazione (allegato *C*);

f) che il consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Cagliari, nella seduta del 1° luglio 1968 (allegato *A*), ha approvato lo schema della presente convenzione, autorizzando il rettore dell'università predetta alla stipulazione della medesima convenzione.

Tutto ciò premesso

i suddetti signori, della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione della autorizzazione ricevuta dagli enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

Sarà istituito, a norma dell'art. 1 (sub art. 13 *bis*) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario alla cattedra di « anatomia chirurgica e corso di operazioni » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari.

Art. 2.

La Regione autonoma della Sardegna, a mezzo del suo legale rappresentante, assume l'obbligazione di corrispondere alla Università degli studi di Cagliari, per il funzionamento del posto di ruolo di cui all'articolo precedente, la somma annua di L. 2.800.000 (duemilionìottocentomila), pari all'importo del costo medio per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario.

Art. 3.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga inoltre di corrispondere all'Università degli studi di Cagliari, oltre alla somma annua indicata nel precedente art. 2, la ulteriore somma di L. 560.000 (cinquecentosessantamila) annue, pari al 20% (lire venti per ogni cento lire) del contributo di L. 2.800.000, per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e previdenza che possano eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste dal successivo art. 9, nonchè per rimborso dell'onere a carico dello Stato, per il trattamento di assistenza sanitaria.

Art. 4.

La Regione autonoma della Sardegna si obbliga a versare all'Università di Cagliari le somme di cui ai precedenti articoli 2 e 3 in una unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Qualora a seguito di miglioramenti economici e di carriera disposti dallo Stato, il costo medio di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo di importo superiore a quello indicato dall'art. 2, la Regione autonoma della Sardegna si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e, conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e previdenza a favore degli assistenti universitari, la Regione autonoma della Sardegna si impegna, altresì, ad adeguare, proporzionalmente ed in corrispondenza, l'aliquota del 20% indicata nell'art. 3.

L'aumento dei contributi suindicati avrà effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al presente articolo.

Art. 6.

L'Università di Cagliari, in esecuzione degli impegni presi dalla Regione autonoma della Sardegna con il presente atto, è tenuta a versare annualmente allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente alla cattedra di « anatomia chirurgica e corso di operazioni ».

L'Università di Cagliari verserà altresì annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilità, la somma prevista dal precedente art. 3, per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste all'art. 5, secondo comma.

Art. 7.

Alla fine di ogni anno accademico il titolare del posto di ruolo di cui alla presente convenzione compilerà una relazione della propria attività scientifica e didattica, corredata dalle pubblicazioni, con particolare riferimento agli argomenti di interesse regionale approfonditi.

Detta relazione dovrà essere approvata dal professore ufficiale della materia e trasmessa all'Amministrazione regionale tramite l'Università degli studi di Cagliari, col visto del rettore.

In aggiunta a quanto precede l'assistente ordinario è tenuto a prestare all'amministrazione regionale la collaborazione che, ai sensi dell'art. 11 del regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 1964, n. 18, potrà essergli richiesta dalla stessa amministrazione d'intesa col professore ufficiale dell'insegnamento di « anatomia chirurgica e corso di operazioni ».

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni dieci con decorrenza dall'anno accademico nel quale interverrà la nomina del primo titolare dell'istituendo posto di ruolo e si intenderà rinnovata per uguale periodo di tempo qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.

Art. 9.

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui trattasi resterà senza altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse della università degli studi di Cagliari, è esente da tassa di registro e bollo a termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Essa diverrà esecutiva non appena pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il decreto del Presidente della Repubblica che ne disporrà l'approvazione ed istituirà il posto di ruolo.

Richiesto, io ufficiale rogante, ricevo questo atto scritto da persona di mia fiducia, in pagine 7 (sette) e fino a qui della presente, del quale ho dato lettura alle parti contraenti che la dichiarano in tutto conforme alla loro volontà e che qui con me lo sottoscrivono.

Il rettore: prof. Giuseppe Peretti

L'assessore al lavoro e pubblica istruzione:
On. Antonio Giagu De Martini

L'ufficiale rogante: Gesuino Piga

Registrato a Cagliari, addì 24 luglio 1968 al n. 30970, mod. 2-489. Esatte L. 200.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
Scaglia

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1162**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « M. T. Cicerone » di Frascati.

N. 1162. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « M. T. Cicerone » di Frascati (Roma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 111. — Di Pretoro

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1163**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « L. Da Vinci » di Figline Valdarno.

N. 1163. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « L. Da Vinci » di Figline Valdarno (Firenze) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 112. — Di Pretoro

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1968, n. **1164**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Alessandro Ottolini », di Rescaldina.

N. 1164. Decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Alessandro Ottolini » di Rescaldina (Milano) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 126. — Greco

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1165**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Antonio abate, nel comune di Pergine Valsugana.

N. 1165. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 15 luglio 1967, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente del 23 e 29 settembre 1967, relativo alla erezione della parrocchia di S. Antonio abate, in frazione Masetti del comune di Pergine Valsugana (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 102. — Di Pretoro

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1166**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, nel comune di Marciana.

N. 1166. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Massa Marittima in data 25 dicembre 1967, integrato con dichiarazione del 1° gennaio 1968, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in frazione Procchio del comune di Marciana (Livorno).

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 104. — Di Pretoro

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1167**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria della consolazione, in Scampitella.

N. 1167. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Lacedonia in data 7 maggio 1869, integrato con altro in data 21 novembre 1967 e con due dichiarazioni entrambe del 26 febbraio 1968, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria della consolazione, in Scampitella (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 103. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1168**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice a Novoli, in Firenze.

N. 1168. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 1° febbraio 1965, integrato con altro della stessa data e con dichiarazione del 24 gennaio 1966, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria Ausiliatrice a Novoli, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1968
Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 101. — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1968.

Determinazione del contingente numerico delle onorificenze dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana », che potranno essere conferite, complessivamente, nelle ricorrenze del 27 dicembre 1968 e del 2 giugno 1969.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il consiglio dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno essere conferite nelle cinque classi dell'ordine « Al merito della Repubblica italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1968 e del 2 giugno 1969 sarà, complessivamente, il seguente:

Cavaliere di gran croce	n.	40
Grande ufficiale	»	300
Commendatore	»	1.500
Ufficiale	»	3.000
Cavaliere	»	13.000

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1968

SARAGAT

LEONE

(10751)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 1968.

Conferma del presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, relativo alla istituzione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane »;

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, modificata dalla legge 19 dicembre 1956, n. 1524, recante nuove norme per il credito all'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 maggio 1965, con il quale sono stati nominati i componenti il consiglio di amministrazione della cassa citata, per un triennio, con decorrenza dalla data del decreto medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla ricostituzione del detto organo per il prossimo triennio;

Considerato che le amministrazioni e gli enti all'uopo interessati non hanno ancora fatto conoscere le designazioni dei nominativi di competenza da chiamare a far parte dell'organo in parola;

Ritenuta l'opportunità di far luogo, per intanto, alla nomina del presidente del consiglio di amministrazione della cassa con riserva di procedere alla nomina degli altri membri non appena saranno pervenute le designazioni degli altri nominativi a cui conferire l'incarico in questione;

Sulla proposta e designazione dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il prof. avv. Guido Astuti, per il quale non ricorre l'incompatibilità prevista dall'art. 45 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è confermato presidente del consiglio di amministrazione della « Cassa per il credito alle imprese artigiane ».

Il predetto prof. avv. Guido Astuti durerà in carica un triennio con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 novembre 1968

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
LEONE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(10842)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1968.

Valore, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Arrigo Boito.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 527, con il quale è stata autorizzata la emissione di alcune serie di francobolli celebrativi e commemorativi per l'anno 1968;

Decreta:

Art. 1.

E' emesso un francobollo commemorativo di Arrigo Boito nel cinquantesimo anniversario della morte, nel valore da L. 50.

Detto francobollo è stampato in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 × × 24; formato stampa: mm. 36 × 20; la dentellatura è formata da 14 dentelli su due centimetri; tiratura: 18 milioni di esemplari; quartino: 50 esemplari; quadricromia.

La vignetta, che si sviluppa in senso orizzontale, riproduce, sullo sfondo di un sipario semiaperto, a sinistra il busto del maestro e, a destra, un figurino - disegnato da A. Edel e conservato presso l'ufficio storico Ricordi - che rappresenta « Mefistofele », a ricordo della celebre opera omonima.

In alto, al centro, è posta la leggenda « ARRIGO BOITO », con sotto le date di nascita e di morte del compositore, « 1842-1918 ». Lungo il lato destro, la leggenda « POSTE ITALIANE »; in basso a sinistra, l'indicazione del valore, « L. 50 ». Tutte le scritte sono in carattere bastone maiuscolo moderno.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sara valido agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1969 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato ne perforato, a tutto il 30 giugno 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1968

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1968
Registro n. 47 *Poste e telecom., foglio n.* 257

(10763)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del comune di Casalvelino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del comune di Casalvelino (Salerno);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Casalvelino (Salerno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè sia la costa, sia le valli dell'interno, compreso il centro di Casalvelino, rappresentano un susseguirsi di singolari quadri panoramici, specie dalla strada litoranea (strada statale n. 267) che corre a mezzo costa, in vista di continue piantagioni di ulivi secolari, con sullo sfondo il mare, il litorale di Ascea e, in lontananza, capo Palinuro; di grande interesse paesistico è inoltre la nuova strada panoramica, che da Marina di Casalvelino corre nella pianura dell'Alento fino a Marina di Ascea mentre, in lontananza, formano sfondo oltremodo suggestivo le colline dell'antica Velia;

Decreta:

La zona — come sottospecificata — sita nel territorio del comune di Casalvelino (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: mar Tirreno confine col comune di Pollica, fino al punto di quota 280 (colle Porrazzi) - ancora lungo il confine fino a quota 238 con l'incrocio col sentiero Stiddi che corre lungo il crinale fino a m. Pessioni - lungo la mulattiera che da m. Pessioni scende verso l'abitato di Casalvelino lungo la provinciale Casalvelino-bivio di Casalvelino fino all'innesto con la strada statale n. 267 (località le Chiuse) strada statale n. 267 fino al ponte su « il Fiumicello » torrente « il Fiumicello » fino all'immissione nel f. Alento - confine col comune di Ascea fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Casalvelino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 novembre 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BELLISARIO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno dieci giugno, alle ore 10 e 30, nella sede della provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche:

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) CASALVELINO Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 su parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

Si passa, quindi, all'esame del quarto punto all'ordine del giorno, con l'intervento del sindaco del comune di Casalvelino prof. Luigi Penza.

Il soprintendente riferisce sulla necessità di assicurare una adeguata tutela ad alcune zone del territorio comunale di Casalvelino, particolarmente ricche di valori estetici, tradizionali e panoramici.

Condividendo il sindaco tale proposta, la commissione, dopo ampia ed esauriente discussione, tenute anche conto di alcune proposte illustrate dal sindaco, ad unanimità, delibera di proporre l'imposizione dei vincoli d'insieme ai sensi dell'art. 1 (nn. 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulle zone del territorio comunale di Casalvelino comprese nel seguente perimetro: Mar Tirreno. Confine col comune di Pollica, fino al punto di quota 280 (colle Porrazzi). Ancora lungo il confine fino a quota 238 con l'incrocio col sentiero Stiddi che corre lungo il crinale fino a m. Pessioni. Lungo la mulattiera che da m. Pessioni scende verso l'abitato di Casalvelino. Lungo la provinciale Casalvelino — bivio di Casalvelino fino all'innesto con la strada statale n. 267 (località le Chiuse) — strada statale n. 267 fino al ponte su « il Fiumicello », torrente « il Fiumicello » fino all'immissione nel f. Alento. Confine col comune di Ascea fino al mare.

(*Omissis*).

(10719)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una parte del territorio comunale di Centola.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una parte del territorio comunale di Centola;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Centola (Salerno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, godibile dalla costruenda strada per Marina di Camerota e in parte, verso il confine col comune di Pisciotta, dalla nuova strada Pisciotta-Palinuro formando quest'ultima zona un tutt'uno con le attrattive panoramiche del litorale di Pisciotta;

Decreta:

La zona — come sottospecificata — sita nel territorio del comune di Centola (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: mar Tirreno - foce fiume Mingardo, risalendo fino alla strada Isca delle Donne a Palorcio nella zona c.d. « La Piana » fino all'incrocio con la via Acqua del Laro - via Acqua del Laro fino all'incrocio con la

strada provinciale Palinuro-Centola - detta strada, fino al ponte sul fiume Lambro - seguendo il fiume Lambro fino alla mulattiera che da quota 41 attraversa quote 122, 196, 191, 152 - sentiero che da quota 152 porta al confine col comune di Pisciotta - confine con Pisciotta fino al mare.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Centola provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 novembre 1968

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BELLISARIO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 26 (*Stralcio*)

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno dieci giugno, alle ore 10 e 30 nella sede della provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche:

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

6) CENTOLA - Estensione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 su parte del territorio comunale.

(*Omissis*).

Si passa, infine, al sesto punto all'ordine del giorno riguardante il comune di Centola.

Pur essendo stato regolarmente convocato, è assente il sindaco del comune di Centola.

Il soprintendente riferisce sull'urgenza di estendere il vincolo ad alcune zone del territorio comunale di Centola, che risultano ora valorizzate dalla nuova strada per Marina di Camerota e che da un'incontrollata espansione edilizia potrebbero essere ben presto degradate dalle loro particolari e suggestive attrattive paesistiche.

La commissione, dopo ampia ed esauriente discussione, con attenta valutazione degli interessi da tutelare, ad unanimità, delibera di estendere i vincoli d'insieme, ai sensi dell'art. 1 (nn. 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alle zone del territorio comunale di Centola comprese nel seguente perimetro: Mar Tirreno - Foce fiume Mingardo, risalendo fino alla strada Isca delle Donne a Palorcio nella zona c.d. « La Piana » fino all'incrocio con la via Acqua del Laro - Via Acqua del Laro fino all'incrocio con la strada provinciale Palinuro - Centola. Detta strada, fino al ponte sul fiume Lambro. Seguendo il f. Lambro fino alla mulattiera che da quota 41 attraversa quote 122, 196, 191, 152. Sentiero che da quota 152 porta al confine col comune di Pisciotta. Confine con Pisciotta fino al mare.

(*Omissis*).

(10720)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1968.

Liquidazione coatta amministrativa della « Società cooperativa di consumo lavoratori a r. l. », con sede in Pray.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 27 agosto 1968 alla « Società cooperativa di consumo lavoratori a r.l. », con sede in Pray (Vercelli), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La « Società cooperativa di consumo lavoratori a r.l. », con sede in Pray (Vercelli), costituita per rogito notaio Casimiro Maron Pot in data 8 dicembre 1954, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Isidoro Fileppo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1968

Il Ministro: Bosco

(10619)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1968.

Istituzione della sezione doganale di Arezzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che determina la sede, la classe, le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci, modificato, da ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942 e successive modificazioni, riguardanti la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Ritenuta la necessità di istituire una sezione doganale ad Arezzo;

Decreta:

E' istituita la sezione doganale di Arezzo dipendente dalla dogana di Firenze.

Alla predetta sezione doganale saranno attribuite, dalla competente direzione della circoscrizione doganale, le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 7 novembre 1968

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10739)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 925.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10890)

Autorizzazione al comune di Marano Equo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Marano Equo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.758.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(10885)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Ascoli Piceno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 630.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10886)

Autorizzazione al comune di Firenze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Firenze viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 21.740.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10998)

Autorizzazione al comune di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Catania viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 14.530.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10888)

Autorizzazione al comune di Cerreto Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1968, il comune di Cerreto Laziale (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.968.381, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10889)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Sestri Levante

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1968, n. 705, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Sestri Levante, per il comprensorio di Pila Pontino.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10820)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo in destra del fiume Ticino in comune di Carbonara Ticino.

Con decreto 11 settembre 1968, n. 834 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo in destra del fiume Ticino in comune di Carbonara Ticino (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. III, lettera *A*, sub. *b*, della superficie di Ha. 0.41.00 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 aprile 1968, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10821)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno costituente relitto fluviale del torrente Romano sito in comune di Gioiosa Marina.

Con decreto 12 settembre 1968, n. 912 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno costituente relitti fluviali in destra e in sinistra del torrente Romano, segnato nel catasto del comune di Gioiosa Marina (Reggio Calabria), al foglio n. 19, mappali numeri 213 1/2 e 44 1/2, di complessivi mq. 5.235, ed indicati nella planimetria rilasciata il 29 luglio 1967 in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10822)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo di Po a tergo della curva 29, in comune di Gussola.

Con decreto 12 settembre 1968, n. 854 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno estromesso dall'alveo di Po a tergo della curva 29, in comune di Gussola (Cremona), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 28 mappale n. 6 della superficie di ettari 12.52.10, ed indicato nella planimetria rilasciata il 31 maggio 1968 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10823)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno derivante dalla copertura di un tratto del torrente Bottagna in comune di Vezzano Ligure.

Con decreto 12 settembre 1968, n. 711 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno derivante dalla copertura di un tratto del torrente Bottagna, segnato nel catasto del comune di Vezzano Ligure al foglio n. 12, compreso fra i mappali 207-208 in sinistra e 10-8 (parte) in destra, di mq. 103, ed indicato nella planimetria rilasciata il 20 novembre 1965, in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(10824)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi e da Stati membri della Comunità Economica Europea dei prodotti indicati nel Regolamento comunitario n 120/67 (settore cereali) valide per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 agosto 1967.

TABELLA *A*: all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento Comunitario n 120/67 (settore cereali)

(*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1/3-7-67	4-7-67	5-7-67	6-7-67	7-7-67	8/10-7-67	11-7-67	12-7-67	13-7-67	14-7-67
ex 10.01	04,09,12,14 18,20,21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	27.206,25	27.737,50	28,300.00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
ex 10.01	03,08,11 13, 17	Frumento duro	25.925,00	25.550,00	25.550,00	25.550,00	25.081,25	25.081,25	25.081,25	25.081,25	25.081,25	25.081,25
10.02	02,03,04 06, 07	Segala	21.018,75	21.018,75	21.018,75	21.018,75	21.018,75	20.518,75	20.518,75	20.518,75	20.081,25	20.081,25
10.03	01,02,03,04 05,06,09	Orzo	13.781,25 (*a*)	13.781,25 (*a*)	13.781,25 (*a*)	13.781,25 (*a*)	13.781,25 (*a*)	14.218,75 (*a*)	14.218,75 (*a*)	13.750,00 (*a*)	13.750,00 (*a*)	13.750,00 (*a*)
10.04	01,02,03,06	Avena	13.037,50 (*a*)	13.600,00 (*a*)	13.975,00 (*a*)	13.975,00 (*a*)	13.975,00 (*a*)	13.975,00 (*a*)	13.537,50 (*a*)	13.537,50 (*a*)	13.537,50 (*a*)	13.537,50 (*a*)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	17.268,75 (*a*)	17.268,75 (*a*)	17.268,75 (*a*)	17.268,75 (*a*)	17.706,25 (*a*)	17.706,25 (*a*)	17.706,25 (*a*)	17.706,25 (*a*)	17.706,25 (*a*)	18.081,25 (*a*)
10.05-B	03,04,05,08 09,10,13	Granturco altro	17.268,75 (*a*)	17.268,75 (*a*)	17.268,75 (*a*)	17.268,75 (*a*)	17.706,25 (*a*)	17.706,25 (*a*)	17.706,25 (*a*)	17.706,25 (*a*)	17.706,25 (*a*)	18.081,25 (*a*)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	11.593,75 (*a*)	11.593,75 (*a*)	11.593,75 (*a*)	11.156,25 (*a*)	11.156,25 (*a*)	11.593,75 (*a*)	11.593,75 (*a*)	11.593,75 (*a*)	11.593,75 (*a*)	11.593,75 (*a*)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	17.087,50 (*a*)	17.087,50 (*a*)	17.087,50 (*a*)	17.087,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)
ex 10.07-B	07,11,13,17	Scagliola ed altri cereali . . .	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00
11.01-B	07	Farine di frumento segalato . .	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	15/17-7-67	18-7-67	19-7-67	20-7-67	21/24-7-67	25-7-67	26-7-67	27-7-67	28/31-7-67
ex 10.01	04.09.12.14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	28.300,00	28.300,00	28.300,00	27.800,00	27.331,25	27.331,25	27.331,25	27.331,25	27.331,25
ex 10.01	03, 08, 11 13, 17	Frumento duro	25.081,25	25.081,25	25.862,50	25.393,75	25.393,75	25.393,75	25.393,75	25.393,75	25.393,75
10.02	02, 03, 04 06, 07	Segala	20.081,25	20.456,25	20.456,25	19.925,00	19.925,00	20.831,25	20.831,25	20.831,25	20.831,25
10.03	01,02,03,04 05, 06, 09	Orzo	14.218,75 (*a*)	14.218,75 (*a*)	13.593,75 (*a*)	13.593,75 (*a*)	14.062,50 (*a*)	24.062,50 (*a*)	16.218,75 (*a*)	16.218,75 (*a*)	16.656,25 (*a*)
10.04	01,02,03,06	Avena	12.693,75 (*a*)	12.693,75 (*a*)	12.037,50 (*a*)	12.037,50 (*a*)	11.662,50 (*a*)	15.037,50 (*a*)	15.037,50 (*a*)	15.506,25 (*a*)	15.506,25 (*a*)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	18.081,25 (*a*)	18.081,25 (*a*)	18.081,25 (*a*)	17.581,25 (*a*)	17.581,25 (*a*)	17.581,25 (*a*)	18.206,25 (*a*)	17.800,00 (*a*)	18.175,00 (*a*)
10.05-B	03.04.05.08 09.10.13	Granturco altro	18.081,25 (*a*)	18.081,25 (*a*)	18.081,25 (*a*)	17.581,25 (*a*)	17.581,25 (*a*)	17.581,25 (*a*)	18.206,25 (*a*)	17.800,00 (*a*)	18.175,00 (*a*)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	11.593,75 (*a*)	11.593,75 (*a*)	11.593,75 (*a*)	11.593,75 (*a*)	11.593,75 (*a*)	11.593,75 (*a*)	11.593,75 (*a*)	10.343,75 (*a*)	10.343,75 (*a*)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	17.900,00 (*a*)	17.900,00 (*a*)	17.900,00 (*a*)	17.900,00 (*a*)	17.900,00 (*a*)	17.900,00 (*a*)	17.306,25 (*a*)	17.900,00 (*a*)	17.900,00 (*a*)
ex 10.07-B	07,11,13,17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta .	48.014,00	48.014,00	48,014.00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00
11.01-B	07	Farine di frumento segalato . .	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	1/2-8-67	3-8-67	4-8-67	5/7-8-67	8-8-67	9-8-67	10-8-67	11-8-67	12/14-8-67	15/16-8-67
ex 10.01	04,09,12,14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	27.862,50	27.862,50	27.862,50	27.862,50	27.862,50	27.862,50	27.862,50	27.862,50	27.862,50	27.862,50
ex 10.01	03, 08, 11 13, 17	Frumento duro	25.393,75	24.737,50	24.737,50	20.706,25	20.706,25	21.518,75	21.518,75	22.268,75	22.268,75	21.331,25
10.02	02, 03, 04 06, 07	Segala	20.831,25	21.425,00	20.987,50	20.987,50	20.937,50	20.987,50	21.487,50	21.487,50	21.487,50	21.487,50
10.03	01,02,03,04 05, 06, 09	Orzo	16.656,25 (a)	17.187,50 (a)	17.812,50 (a)	17.812,50 (a)	17.812,50 (a)	17.812,50 (a)	17.812,50 (a)	18.343,75 (a)	17.812,50 (a)	17.812,50 (a)
10.04	01,02,03,06	Avena	15.100,00 (a)	15.100,00 (a)	15.100,00 (a)	15.100,00 (a)	14.568,75 (a)	15.162,50 (a)	15.162,50 (a)	15.600,00 (a)	15.600,00 (a)	15.600,00 (a)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (b)	18.175,00 (a)	18.987,50 (a)	18.987,50 (a)	18.581,25 (a)	18.581,25 (a)	18.581,25 (a)	18.581,25 (a)	19.175,00 (a)	19.175,00 (a)	19.175,00 (a)
10.05-B	03,04,05,08 09, 10, 13	Granturco altro	18.175,00 (a)	18.987,50 (a)	18.987,50 (a)	18.581,25 (a)	18.581,25 (a)	18.581,25 (a)	18.581,25 (a)	19.175,00 (a)	19.175,00 (a)	19.175,00 (a)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	10.343,75 (a)	10.343,75 (a)	10.343,75 (a)	10.343,75 (a)	10.343,75 (a)	10.343,75 (a)	9.875,00 (a)	9.875,00 (a)	9.875,00 (a)	9.875,00 (a)
ex 10.07-B	03, 14	Sorgo e durra	17.900,00 (a)	17.900,00 (a)	17.900,00 (a)	17.900,00 (a)	17.900,00 (a)	17.900,00 (a)	17.462,50 (a)	17.462,50 (a)	17.462,50 (a)	17.462,50 (a)
ex 10.07-B	07,11,13,17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00

(a) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(b) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	17-8-67	18-8-67	19/21-8-67	22-8-67	23-8-67	24/28-8-67	29-8-67	30-8-67	31-8-67
ex 10.01	04.09,12,14 18, 20, 21	Frumento tenero, spelta e frumento segalato	28.925,00	28.925,00	28.925,00	28.268,75	28.268,75	28.268,75	28.768,75	29.300,00	29.300,00
ex 10.01	03, 08, 11 13, 17	Frumento duro	21.956,25	21.956,25	21.425,00	21.425,00	20.737,50	20.737,50	21.393,75	22.081,25	22.081,25
10.02	02, 03, 04 06, 07	Segala	22.300,00	22.300,00	22.300,00	21.675,00	21.675,00	22.331,25	22.331,25	23.050,00	22.612,50
10.03	01,02,03 04 05, 06, 09	Orzo	17.812,50 (*a*)	17.062,50 (*a*)	17.062,50 (*a*)	17.062,50 (*a*)	17.062,50 (*a*)	18.906,25 (*a*)	18.906,25 (*a*)	18.906,25 (*a*)	19.437,50 (*a*)
10.04	01,02,03,06	Avena	15.600,00 (*a*)	15.600,00 (*a*)	15.600,00 (*a*)	15.600,00 (*a*)	15.600,00 (*a*)	16.100,00 (*a*)	16.475,00 (*a*)	16.475,00 (*a*)	16.475,00 (*a*)
10.05-A	01, 02	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*b*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)
10.05-B	03.04.05.08 09, 10, 13	Granturco altro	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)	19.175,00 (*a*)
10.07-A	01, 02	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	05, 12	Miglio	9.875,00 (*a*)	9.875,00 (*a*)	9.875,00 (*a*)	9.875,00 (*a*)	9.875,00 (*a*)	9.875,00 (*a*)	9.875,00 (*a*)	10.343,75 (*a*)	10.343,75 (*a*)
ex 10.07-B	08, 14	Sorgo e durra	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	17.462,50 (*a*)	18.743,75 (*a*)
ex 10.07-B	07,11,13,17	Scagliola ed altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	01,02,05,06	Farine di frumento o di spelta	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00	48.014,00
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00	36.546,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00	73.090,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00	44.227,00

(*a*) Si applica una riduzione di lire 1.956,25 per tonnellata metrica; per le importazioni via mare si applica una ulteriore riduzione di lire 4 687,50 per tonnellata metrica (D L 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; decreto ministeriale 7 febbraio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968)

(*b*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione della aliquota del 4% sul valore della merce determinato ai sensi degli articoli 18 e seguenti delle Disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale.

TABELLA *B*: all'importazione da Stati Membri della C.E.E. dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettera *c*) del Regolamento Comunitario n. 120/67 (norme transitorie di cui al Reg. C.E.E. n. 90/67).

(*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica*).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
11.01-A	01, 02 05, 06	Farine di frumento o di spelta	6.502,75	zero	10.371,75	zero	3.516,75
11.01-B	07	Farine di frumento segalato	6.502,75	zero	10.371,75	zero	3.516,75
ex 11.01-C	08, 11	Farine di segala	2.821,75	zero	4.375,75	zero	zero
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro . .	34.115,75	12.365,75	28.407,75	8.455,75	29.399,75
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	zero	zero	4.959,75	zero	zero

(6923)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi di diplomi originali di laurea

Il dott. Francesco Glingler, nato a Roma il 2 settembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in ingegneria civile (sott. edile), rilasciatogli dall'Università di Roma il 29 ottobre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dott.ssa De Majo Anna nata Pucci, nata a Salerno il 18 agosto 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lingue e letterature straniere, rilasciatogli dall'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno, il 23 settembre 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Istituto universitario di magistero « G. Cuomo » di Salerno.

La dott.ssa Paola De Biase, nata a Napoli il 26 agosto 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere e filosofia, rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(10834)

Il dott. Faustino Durante, nato a Balsorato (L'Aquila) l'8 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effeti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 29 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Giuseppe D'Onofrio, nato a Lecce il 6 ottobre 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dall'Università di Bari il 31 ottobre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

Il dott. Giovanni Ciabattini, nato a Roma il 28 febbraio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatogli dall'Università di Roma il 6 aprile 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(10838)

Il dott. ing. Pier Luigi Mancinelli, nato a Treviso il 1º dicembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in ingegneria civile (sottosezione edile), rilasciatogli dall'Università di Roma il 6 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dott.ssa Wanda Tonti, nata a Foligno (Perugia) l'11 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in lettere, rilasciatogli dall'Università di Roma il 6 settembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma

Il dott. Mario Melis, nato a Senorbì (Cagliari) l'8 settembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma, il 18 dicembre 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(10835)

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 3828 in data 7 ottobre 1967, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare una donazione disposta dal comune di Genova costituita da un appezzamento di terreno di mq. 440 sito in Genova, via Alessandro Volta.

La predetta autorizzazione è stata data ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(10765)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 223

Corso dei cambi del 20 novembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,75	623,75	623,30	623,70	623,55	623,75	623,75	623,70	623,75	623,30
$ Can.	581,20	581 —	—	579,50	580,35	581,20	580,85	579,50	581,20	581 —
Fr. Sv.	145,05	144,60	145,18	144,24	144,95	145,05	145,23	144,24	145,05	145,10
Kr. D.	82,97	82,95	82,92	82,98	82,90	82,97	83 —	82,98	82,97	82,97
Kr. N.	87,33	87,30	87,49	87,41	87,30	87,33	87,33	87,41	87,33	87,30
Kr. Sv.	120,54	120,52	120,50	120,52	120,45	120,54	120,52	120,52	120,54	120,50
Fol.	172,03	171,95	—	172,33	171,80	172,03	172,20	172,33	172,03	171,95
Fr. B.	12,43	12,44	—	12,4325	12,43	12,44	12,434	12,4325	12,44	12,43
Franco francese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lst.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dm. occ.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Scell. Austr.	24,11	24,10	—	24,0925	24,05	24,11	24,10	24,0925	24,11	24,10
Escudo Port.	21,77	21,75	21,7850	—	21,70	21,77	21,78	—	21,77	21,75
Peseta Sp.	8,94	8,94	—	8,75	8,925	8,94	8,9550	8,75	8,94	8,95

Media dei titoli del 20 novembre 1968

Rendita 5 % 1935	107,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,875
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	101,125
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	93,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1968

1 Dollaro USA	623,725
1 Dollaro canadese	580,175
1 Franco svizzero	145,235
1 Corona danese	82,99
1 Corona norvegese	87,37
1 Corona svedese	120,52
1 Fiorino olandese	172,265
1 Franco belga	12,433
1 Franco francese	—
1 Lira sterlina	—
1 Marco germanico	—
1 Scellino austriaco	24,096
1 Escudo Port.	21,775
1 Peseta Sp.	8,852

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 20.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
B. T. N 5 % (1977)	857	Russo Assunta nata a Cercola l'11 gennaio 1957, minore sotto la patria potestà della madre Perna Clara, ved. Russo, nata a Napoli il 27 settembre 1931, domiciliata in Cercola.	—

Roma, addì 7 novembre 1968

(10747)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della educazione musicale nelle scuole medie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966 (registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258), con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative allo insegnamento dell'educazione musicale nelle scuole medie;

Veduto il decreto ministeriale 29 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1968, registro n. 11, foglio n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 22 marzo 1968), con il quale sono stati riaperti per sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione sopra indicata, i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso in parola;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Vecchi prof. Giuseppe, ordinario di storia della letteratura latina medioevale presso la facoltà di lettere - Università di Bologna; libero docente ed incaricato di storia della musica presso l'Università di Bologna e presso l'Università cattolica del S. Cuore di Milano, presidente;

Rognoni prof. Luigi, ordinario di storia della musica presso la facoltà di lettere - Università di Palermo;

Tagliavini prof. Luigi, libero docente di storia della musica - Università di Bologna;

Pellegrino prof. Francesco, ispettore centrale di 1ª classe;

Iodice dott. Giuseppe, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. De Rosa Antonio, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1968
Registro n. 68 *Pubblica istruzione, foglio n.* 378

(10863)

Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle applicazioni tecniche nelle scuole medie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduta la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 1° dicembre 1966 (registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 258), con il quale è stato indetto, tra gli altri, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe (ex coeff. 580) per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle applicazioni tecniche nelle scuole medie;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse è costituita come segue:

Tavasci prof. Bonaventura, ordinario di tecnologia dei materiali e chimica applicata presso il Politecnico di Milano, presidente;

Collari prof. Nello, ordinario di tecnologie generali presso la facoltà di ingegneria - Università di Roma;

Carro-Cao prof. Giuseppe, ordinario di tecnologia meccanica presso la facoltà di ingegneria - Università di Pisa;

Porzio prof. Giuseppe, ispettore centrale di 1ª classe;

Rinaldi dott. Tommaso, ispettore generale.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dalla dott.ssa Giovansanti Mirella, direttore di sezione nel Ministero.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 100.000, graverà sul capitolo 1094 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1968
Registro n. 68 *Pubblica istruzione, foglio n.* 381

(10865)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per la nomina a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle lettere latine e greche.

Si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, n. 44 del 31 ottobre 1968, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1968, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, a due posti di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento delle lettere latine e greche, indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1966.

(10874)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.